

COMUNE di MONTEMAGNO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: . AGRICOLTURA. Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della de.c.o. (denominazione comunale di origine).

L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali:

- 1. PORTA PAOLO**
- 2. GOTTA CLAUDIO**
- 3. FERRARO ALFONSO**
- 4. FERRARIS SILVANA ROSSELLA MARIA**
- 5. MORELLATO SERGIO**
- 6. GRIFFI GIAN MARCO**
- 7. LOMBARDO ENRICO PIETRO**
- 8. PERRETTA PASQUALE GERARDO**
- 9. DANIELLI ANNA EDI**
- 10. CATONE RAFFAELE**
- 11. PORTA FLAVIO**
- 12. LODO ROBERTO**
- 13. GHIDELLA RENZO**



Fatto l'appello risultano assenti i consiglieri Gotta, Danielli, Griffi e Perretta.

Partecipa alla seduta, in qualità di Assessore esterno, Davide Maria Tibaldi.

Assiste all'adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, *Paolo Porta*, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n.3/CC del 29.2.2012.

OGGETTO: . AGRICOLTURA. Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della de.c.o. (denominazione comunale di origine).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- occorre che il Comune individui, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i. ed ai sensi dell' art. 2 comma 4 lettera c) dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

- a tal fine è necessario che il Comune sia dotato di un regolamento che disciplini condizioni e modi delle procedure amministrative per addivenire a riconoscimenti e valorizzazioni dei prodotti agroalimentari locali, sia per dare ai cittadini ed ai terzi in genere norme certe e trasparenti, sia per consentire ad amministratori e dipendenti comunali di seguire un iter amministrativo predeterminato.

- Visto lo schema del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e istituzione della de.c.o., nel testo elaborato dall'amministrazione comunale formato da 11 articoli;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile dei servizi amministrativi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

Udita la illustrazione da parte del Sindaco e dell'Assessore Ferraris dei contenuti e delle funzioni del regolamento nonché del significato della istituzione della de.c.o. (denominazione comunale di origine).

Uditi gli interventi dei consiglieri in merito.

Con votazione unanime, resa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, con l'istituzione della De.c.o. (denominazione comunale di origine), nel testo elaborato dall'amministrazione comunale formato da 11 articoli ed allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Il regolamento così approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale, dopo la intervenuta eseguibilità della deliberazione che lo approva.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Rotta



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Montemagno 29/05/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva .

Montemagno.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l'art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al la proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

Montemagno.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Rabagliati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE
Fausto Sapetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giuseppe Aneli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Massimo Maccagno



REGOLAMENTO COMUNALE PER

*“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE ”*

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.*
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 5 – Utilizzo del marchio De.C.O.*
- Art. 6 - La struttura organizzativa*
- Art. 7 - Le iniziative comunali*
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 9 - Le attività di coordinamento*
- Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 11 – Norme finali*

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i. ed ai sensi dell' art. 2 comma 4 lettera c) dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Il competente ufficio predisponde l'istruttoria delle domande, ai fini della adozione della deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene approvato annualmente l'elenco ufficiale delle manifestazioni.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro *DE.C.O.*

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro *DE.C.O.* (Denominazione Comunale) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della *DE.C.O.* devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta-libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della *DE.C.O.*
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della *DE.C.O.* si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati un esperto del settore agro-alimentare, un esperto del settore gastronomico locale, due rappresentanti del Comune. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che nominerà di volta in volta un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione. Funge da segretario il dipendente comunale responsabile del procedimento. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro *DE.C.O.* ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta

comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro DE.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio DF.C.O (Denominazione Comunale) di cui all'art. 1 c. 3 lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. L'iscrizione nel registro DE.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.

5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro DE.C.O a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art. 5

Utilizzo del marchio DE.C.O.

1. Il Comune di Montemagno, proprietario del marchio DE.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro DE.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio DE.C.O. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto DE.C.O deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto DE.C.O ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Il dipendente, responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela DE.CO (Denominazione Comunale)_forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di

origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per nome e per conto dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure di legge per il riconoscimento dei marchi DOP, DOC, DOCG, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento DE.C.O (Denominazione Comunale).

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale, dopo la intervenuta eseguibilità della deliberazione che lo approva.